



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **4536/2015** promosso da:

PESS SRL (C.F. 05723190483) con il patrocinio dell'avv. TURI GUIDO e dell'avv. REBECCHI RAFFAELLA (RBCRFL76R47C352W) VIA MASACCIO 153 - FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 153 - FIRENZE presso il difensore avv. TURI GUIDO

RICORRENTE

contro

ODONTOIATRIA PRIVATA ITALIANA (C.F. 97687220588) con il patrocinio dell'avv. CERBONE VINCENZO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. ROSSINI 37 80128 NAPOLI presso il difensore avv. CERBONE VINCENZO

GIUSEPPE CERBONE (C.F.) con il patrocinio dell'avv. CERBONE VINCENZO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA G. ROSSINI 37 80128 NAPOLI presso il difensore avv. CERBONE VINCENZO

RESISTENTE

Il Giudice dott. Susanna Zanda,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/10/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti

Osserva

La società PESS (PREVENZIONI E SERVIZI SNAITARI) SRL ha chiamato in causa l'Associazione ODONTOIATRIA PRIVATA ITALIANA (OPI) chiedendo, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che il tribunale ordinasse l'eliminazione dal sito WEB della convenuta e conseguentemente dalle prime pagine del motore di ricerca GOOGLE i due comunicati del 30.9.13 e del 10.11.2013 con i quali il dott. GIUSEPPE CERBONE, Presidente OPI, aveva causato discredito alla ricorrente esprimendo dei giudizi fortemente negativi sulle metodiche impiegate dalla ricorrente

Tali comunicati, presenti sul sito web dell'associazione, erano stati trasferiti sulle prime pagine di GOOGLE come comunicato da alcuni dentisti in franchising della ricorrente, che li avevano reperiti sul web dal luglio 2015; tale fatto nuovo, e la potenzialità lesiva del mezzo di comunicazione prescelto, erano certamente idonei a fondare la tutela urgente richiesta.

In particolare il dott. Cerbone aveva dichiarato che la pubblicità diffusa dalla ricorrente su quella metodica costituiva una forma di pubblicità ingannevole per la quale avrebbe anche esperito i procedimenti di repressione, come tentò, poi, effettivamente, di fare ma senza esito. Infatti, tutti gli esposti del dott. Cerbone furono archiviati dai vari ordini professionali a livello provinciale nonché dalla stessa Commissione Medica dei Dentisti e Odontoiatri e dall'Autorità per la Garanzia della pubblicità, come risultava dai documenti prodotti.



La ricorrente infine ha dedotto che era irrilevante il fatto che in sede penale fosse stato archiviato il procedimento a carico del dott. Cerbone per il reato di diffamazione relativo a quei comunicati, in quanto l'unica statuizione che potrebbe vincolare il giudice civile è quella dell'assoluzione a seguito di dibattimento mentre in questo caso vi era stato un mero decreto di archiviazione delle indagini penali.

Le parole utilizzate dal Dott. Cerbone, integravano quindi un atto di concorrenza sleale per il loro contenuto denigratorio e tali dovevano essere valutate autonomamente in questa sede civile; la ricorrente infatti detiene un know-how (tecniche di ingegneria dei tessuti e trattamento non invasivo biologicamente guidato della malattia paradontale) e quelle dichiarazioni gettavano discredito riducendo quindi la concorrenzialità della ricorrente nel mercato..

La convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario indicando quale giudice competente il tribunale delle imprese, attenendo il giudizio all'accertamento di atti di concorrenza sleale tra imprese e sottolineando che la convenuta non era un'impresa ma un'associazione di dentisti; ha inoltre eccepito che la concorrenza sleale non era configurabile in quanto mentre la PESS SRL era una società di capitali con fatturato di milioni di euro operante in franchising, l'OPI era una mera associazione di dentisti avente tutt'altra finalità ovvero quella informativa (tra dentisti e tra utenti) che non poteva certo competere con le finalità e i capitali della Pess srl.

Inoltre ha eccepito l'infondatezza della domanda nel merito in quanto con precedenti statuizioni dle giudice penale era stato già accertato che i due comunicati del dott. Cerbone per conto della OPI non avevano il descritto contenuto diffamatorio.

In terzo luogo ha rilevato che non appariva configurabile il periculum in mora in quanto i comunicati descritti in ricorso apparivano sulle pagine web per stessa ammissione della ricorrente fin da diversi anni prima dle deposito del ricorso ed inoltre la rimozione dei comunicati dal sito web della resistente si poneva in contrasto con gli soci statutari.

Inoltre ha sostenuto che i comunicati OPI erano veridici perché la comunicazione del presidente Opi sull'inefficacia dell'utilizzo del microscopio e del laser per la cura della parodontite aveva un fondamento scientifico; ciò era stato affermato anche da uno studio della Commissione EBD dell'American Dental Association pubblicato nel luglio 2015.

Gli spot pubblicitari della Pess srl secondo cui microscopio e laser potevano curare la parodontite erano quindi una forma di pubblicità ingannevole e legittimamente il presidente OPI aveva espresso questo pensiero con i contestati comunicati sul sito dell'associazione e sul web.

La resistente ha concluso nel senso che i comunicati OPI siano una mera espressione del diritto di critica mal tollerato dalla ricorrente.

Tanto premesso si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi.

In primis si ritiene insussistente il periculum in mora in quanto la causa petitoria nel corso della quale è stato depositato l'odierno ricorso, è stata già incamerata a sentenza per cui non è configurabile la situazione di un diritto che verrebbe irrimediabilmente compromesso in attesa della definizione della causa volta all'accertamento di quel diritto per le vie ordinarie.

La distinzione tra concorrenza lecita e concorrenza illecita non passa per lo scopo perseguito, che di solito è identico, e neppure passa nel fatto che una determinata condotta abbia diminuito gli affari del concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime anche condotte egoistiche dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate però senza la rottura delle regole legali della concorrenza (Cass. sent. 96/6887).

Inoltre la concorrenza sleale, sia che venga considerata come fattispecie del tutto autonoma rispetto all'art. 2043 c.c. (insensibile a profili soggettivi o al danno- evento) sia che venga considerata come fattispecie speciale di illecito aquiliano, con possibilità di applicazione delle regole generali ex art. 2043 c.c. ove compatibili, richiede comunque un "rapporto di concorrenza" ossia l'astratta



possibilità di una clientela comune; tale clientela comune non è data dall'identità degli acquirenti, ma dall'insieme dei consumatori che avvertono il medesimo bisogno di mercato e che si rivolgono ai prodotti che quel bisogno riescono a soddisfare (cass. 09/17144).

Tale necessità è stata ribadita, in una chiave anche potenziale, dalla Suprema Corte di Cassazione: *“in tema di concorrenza sleale tra due o più imprenditori, presupposto indefettibile dell' illecito è la comunanza di clientela, la cui sussistenza va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale* (cass. sent. n. 22332 del 22/10/2014).

Alla luce di tali considerazioni non può non tenersi conto del fatto che una parte (la ricorrente) è una società commerciale di capitali, operante in regime di franchising su tutto il territorio nazionale con finalità di profitto, mentre la convenuta è un'associazione di dentisti che si scambiano informazioni e che informano i pazienti. La diversa struttura e la diversa finalità dei due soggetti rendono inverosimile una “comunanza di clientela” dalla quale soltanto potrebbe discendere l'illiceità di condotte denigratorie.

Inoltre i due comunicati dle Presidente Opi pubblicati sul sito web Opi, e sul motore di ricerca di Google sono risultati in rete fin dall'anno 2013 e il semplice fatto che a partire da luglio 2015 siano comparsi nelle prime pagine dle motore di ricerca Google non costituisce un pericolo di grave pregiudizio in quanto l'utilizzatore di rete internet è normalmente consapevole della relatività delle informazioni circolanti e della possibilità di rinvenire informazioni di segno contrario sulla gran parte degli argomenti trattati in rete

La comunicazione in rete quindi non è assistita da una particolare garanzia di veridicità e di questa sua caratteristica sono ben consapevoli tutti coloro che ne fanno impiego.

D'altra parte è ben compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero tra professionisti, l'espressione di giudizi reciproci sull'inefficacia delle metodiche impiegate, senza che ciò possa di per sé essere considerato atto di concorrenza sleale.

D'altra parte appare legittimo che gli utenti siano informati della diversità di opinioni esistenti su quella metodica in modo da autodeterminarsi liberamente.

Infatti, non sono emersi elementi atti a supportare la tesi dell'efficacia della metodica della ricorrente, e nemmeno sono emersi elementi atti a supportare a tesi dell'inefficacia espressa dal Presidente Opi a mezzo dei comunicati e gli unici dati certi sono rappresentati dal fatto che da un lato il giudice penale ha archiviato il procedimento per diffamazione intentato dalla ricorrente e dall'altra parte i vari ordini provinciali dei dentisti delle varie città nelle quali operano i medici che utilizzano la metodica EDN hanno rigettato gli esposti del dott. Cerbone tesi ad accertare gli illeciti deontologici compiuti dalla Pess in relazione proprio alla presunta sua pubblicità ingannevole.

La stessa Commissione per gli Albi degli Odontoiatri il 28 ott. 2014 prodotto dalla ricorrente ha dato atto che quella metodica è oggetto di un forte dibattito scientifico.

D'altra parte l'esistenza di quel giudizio del dott. Cerbone sul sito web della stessa OPI appare compatibile col suo statuto che prevede tra i suoi scopi l'informazione sulle tecniche e procedure necessarie per eseguire le terapie dentali, per cui la richiesta di eliminazione di due comunicati dal sito Web della convenuta, e, conseguentemente, dal motore di ricerca “Google” appare in contrasto con lo statuto.

A questi argomenti si aggiunge che il giudizio sull'inefficacia della metodica non appare nemmeno connotabile in termini denigratori occorrendo piuttosto a tal fine un contenuto fortemente diffamatorio non rinvenibile nel caso di specie (vd. cass. *Sentenza n. 18691 del 22/09/2015*).



Dunque il delicato limite tra libertà di manifestazione di pensiero e condotta illecita denigratoria e quindi tra concorrenza leale e concorrenza sleale, deve tener conto anche della particolare natura del mezzo di comunicazione (rete internet), del diritto degli utilizzatori di informarsi sulle contrapposte opinioni effettivamente emerse sulla metodica END utilizzata dalla ricorrente, ed in ogni caso il giudizio espresso dal Presidente Cerbone non potrebbe essere eliminato dallo stesso sito web OPI, in quanto sottende un diritto di critica scientifica e di informazione su una metodica oggettivamente discussa nel particolare ambiente medico dei dentisti-odontoiatri.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Spese al definitivo.

Firenze, 20 novembre 2015

Il Giudice
dott. Susanna Zanda

